

Mi possono pignorare la pensione di reversibilità?



Ho preso un finanziamento con la cessione del quinto. Essendo in debito con l'Agenzia delle Entrate, quest'ultima può prelevare dall'unica pensione di reversibilità che percepisco?

In generale la legge prevede la possibilità da parte dell'ente riscossore di procedere al **pignoramento della pensione di reversibilità** posto che la **cessione del quinto** - in quanto avente causa da un atto volontario - non impedisce il **pignoramento presso terzi** di stipendi e pensioni da parte del creditore.

Con l'introduzione del decreto Semplificazioni **[1]**, Equitalia è stata sottoposta a limitazioni in tema di pignoramenti. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione:

2. in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
3. in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro.

Pertanto dal momento che la pensione percepita dal lettore non supera il tetto dei 2.500 euro, Equitalia potrà effettuare un prelievo non superiore ad un decimo del suo trattamento pensionistico mensile. In ogni caso, all'esito del pignoramento **[2]** la pensione non potrà scendere al di sotto di 525,89 euro a garanzia delle sue esigenze di vita.

Il consiglio pratico che diamo è di verificare la situazione debitoria: il lettore potrà farlo online visitando il sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "servizi" troverà tutte le indicazioni necessarie per registrarsi.

*Articolo tratto da una consulenza della consulente del lavoro **Valentina Francella***